



CITTÀ di VENARIA REALE

SETTORE WELFARE
Servizio Sviluppo della Comunità

AVVISO PUBBLICO

a manifestare interesse alla realizzazione di attività ludico ricreative e centri estivi, per bambini e adolescenti nella fascia d'età 3-17, per l'estate 2026.

La Responsabile del servizio

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta comunale n. 95 del 12/04/2022 "Realizzazione di attività ludico ricreative e centri estivi per bambini e adolescenti nella fascia di età 3-17 anni per l'estate 2022. Revoca delle deliberazioni della Giunta comunale n. 60 del 16/04/2012 - n. 85 del 5/06/2014 - n. 86 del 29/03/2018 e n. 204 del 11/07/2019";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 9/05/2024 "Realizzazione di attività ludico ricreative e centri estivi per bambini e adolescenti nella fascia di età 3 – 17 anni per l'estate 2024. Modifica alla deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 12/04/2022 per adeguamento valore buoni servizio";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 16/05/2024 "Realizzazione di attività ludico ricreative e centri estivi per bambini e adolescenti nella fascia di età 3 – 17 anni per l'estate 2024. Modifica alla deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 09/05/2024 per adeguamento benefici per minori disabili";

invita

a manifestare il proprio interesse a progettare uno o più interventi in Città, avvalendosi di sedi proprie o eventualmente di spazi all'aperto e/o strutture comunali, indicando il periodo di svolgimento/turni settimanali, la fascia d'età, la capienza massima e le tariffe per ciascun turno, pasti esclusi, specificando la quota minima e massima, qualora già definite.

I soggetti interessati dovranno:

- avere sede legale e/o operativa nella Città di Venaria Reale e/o nella frazione Savonera di Collegno e/o nella Circoscrizione 5 di Torino in ragione della contiguità territoriale con Venaria Reale;
- perseguire finalità di tipo educativo, socio-culturale, ricreativo e/o sportivo a favore di minori ed avere effettivamente realizzato nell'ultimo biennio attività con minori nell'area educativa, socio-culturale e/o ricreativa (condizione da dimostrare con idonea documentazione).
- organizzare un servizio estivo di animazione che garantisca il seguente standard di servizio:
 - avere una chiara connotazione educativa;
 - tenere conto, nella programmazione delle attività, delle esigenze legate alla presenza di utenti di culture diverse;
 - essere organizzato e gestito direttamente dal soggetto autorizzato;
 - essere rivolto a tutti i bambini/e e ragazzi/e residenti o domiciliati nel territorio comunale, in relazione alla fascia d'età scelta, senza discriminazione alcuna;
 - essere predisposto per almeno una delle seguenti fasce d'età: 3 – 5 anni, 6 – 10 anni, 11 – 17 anni. Nel caso in cui il servizio sia predisposto per più di una fascia d'età, il progetto deve contenere elementi di differenziazione che tengano conto delle diverse esigenze degli utenti;
 - essere predisposto per almeno 20 bambini, per almeno 4 settimane (dal lunedì al venerdì), per almeno 6 ore giornaliere, eventualmente compresa una settimana di soggiorno al mare o in montagna;
 - garantire il servizio mensa, con possibilità di usufruire di diete speciali, su prescrizione medica, o legate alla provenienza etnico-culturale e/o prevedere la possibilità di consumo del pasto portato da casa;
 - organizzare le attività in comunità pedagogiche autonome formate da non più di 100 bambini;
- garantire che per ogni comunità pedagogica presti servizio:

1. un coordinatore responsabile, di età non inferiore a 18 anni, con esperienza di educazione di gruppi di minori almeno triennale, debitamente documentata, al quale farà riferimento il personale di ciascuna comunità educativa;
 2. attività per bambini di età inferiore a sei anni: un numero di educatori di età non inferiore a 18 anni, con esperienza lavorativa nel settore almeno annuale, anche non continuativa, il cui rapporto minimo ammesso è di 1:8 (educatore:bambini);
 3. attività per bambini di età uguale o superiore a 6 anni: un numero di educatori di età non inferiore a 18 anni, con esperienza lavorativa nel settore almeno annuale, anche non continuativa, il cui rapporto minimo ammesso è di 1:10;
- garantire, in caso di inserimento di minori con disabilità certificata, la presenza di educatori dedicati, di età non inferiore a 18 anni, il cui rapporto minimo ammesso (educatore:minori) è di 1:3; per i minori con grave disabilità certificata il rapporto sarà di 1:1;
 - garantire una formazione specifica di almeno n. 10 ore al personale educativo destinato al servizio di cui trattasi;
 - garantire che il personale impiegato:
 - possieda requisiti di moralità professionale per operare con i minori;
 - fornisca la massima professionalità, il rispetto dei minori, la riservatezza nei confronti di notizie riguardanti la sfera personale e familiare, la massima collaborazione nei confronti dei familiari;
 - per i centri estivi con capienza fino a 50 minori, garantire la presenza di almeno un educatore che abbia svolto un corso di primo soccorso; per i centri estivi con capienza superiore a 50 minori, garantire la presenza di più educatori che abbiano svolto un corso di primo soccorso (con rapporto di uno ogni quindici minori, a partire dal cinquantunesimo minore).

Per quanto concerne l'esatta dotazione di personale dovranno essere rispettate le disposizioni della Regione Piemonte di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 11-6760 del 20/04/2018 "L.R. 11/03/2015, n. 3, art. 17 - Nuova disciplina dei requisiti strutturali, gestionali e organizzativi dei Centri di vacanza per minori - Revoca parziale della D.G.R. del 29 giugno 1992 n. 38-16335 e revoca della D.G.R. 4 luglio 2016, n. 18-3561" e/o di altre disposizioni che potrebbero essere emanate in merito;

Il personale impiegato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. per il coordinamento: personale qualificato in possesso dei titoli previsti dalla Legge n. 55/2024 e smi e afferenti alle classi pedagogiche o titoli equipollenti riconosciuti dal MIM ovvero:
 - a) laurea specialistica o magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi, classi 56/S e LM-50;
 - b) laurea specialistica o magistrale in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, classi 65/S e LM-57;
 - c) laurea specialistica o magistrale in scienze pedagogiche, classi 87/S e LM-85;
 - d) laurea specialistica o magistrale in teorie e metodologie dell'e-learning e della media education, classi 87/S e LM-93;
 - e) laurea in scienze dell'educazione o in pedagogia, rilasciata ai sensi dell'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
 Possono altresì esercitare la professione di pedagogista i professori universitari ordinari e associati e i ricercatori che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università italiane o estere e in enti pubblici di ricerca italiani o esteri.
 L'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali delle classi LM-50 - Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 - Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 - Scienze pedagogiche e LM-93 - Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education nonché le lauree in scienze dell'educazione o in pedagogia rilasciate ai sensi dell'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, abilitano all'esercizio della professione di pedagogista.
 Fermo restando la necessità di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni per coloro che ricoprono il ruolo di coordinatore pedagogico alla data di entrata in vigore della L.R. 30/2023.
2. per attività rivolte a minori di scuola dell'infanzia e a minori con disabilità: personale qualificato in possesso di uno dei seguenti titoli:

- laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari.

Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia la laurea in scienze dell'educazione e della formazione, classe L-19, e la laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria, classe LM-85 bis (purché l'immatricolazione ai relativi corsi sia avvenuta entro l'anno accademico 2018/2019).

Continuano altresì ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia, gli ulteriori titoli previsti dalla normativa regionale vigente prima della data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 65/2017 e s.m.i, purché conseguiti entro gli specifici termini previsti dalla stessa e, comunque, non oltre l'anno scolastico o accademico 2021/2022.

3. per attività rivolte a minori di età pari o superiore a sei anni: personale qualificato in possesso di diploma di maturità (scuola secondaria di secondo grado);
4. per il personale ausiliario: personale con esperienza lavorativa nel settore almeno annuale, anche non continuativa.

Le attività ludico ricreative dovranno essere organizzate per piccoli gruppi e svolte in spazi funzionali destinati esclusivamente alle attività, prevalentemente all'aperto, utilizzando anche le potenzialità di accoglienza di spazi per l'infanzia e delle scuole o altri ambienti simili (ludoteche, centri per le famiglie, oratori, sedi di associazioni sportive ecc.).

I soggetti gestori possono avvalersi di sedi proprie o eventualmente di spazi all'aperto e/o strutture comunali. Nel caso sussista interesse a realizzare le attività in spazi di proprietà del Comune (scuole, etc) dovranno presentare specifica richiesta nell'istanza di manifestazione d'interesse di cui al presente avviso.

I soggetti gestori dovranno:

- accettare i buoni servizio comunali che le famiglie presenteranno all'atto dell'iscrizione ai centri estivi;
- accogliere minori con disabilità e/o segnalati dal Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali (CISSA);
- provvedere al trattamento dei dati comunicati dal Comune in relazione all'organizzazione e autorizzazione delle attività di cui trattasi nonché dei dati forniti dagli utenti, nel rispetto delle norme contenute nel Regolamento Generale sulla Protezione Dati - Regolamento UE n. 2016/679;
- essere in regola con le norme vigenti in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii di "Attuazione dell'art. 1 della legge 3/8/2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- attenersi a quanto disposto dal D.Lgs. n. 39/2014 relativo all'attuazione della direttiva 2011/93/UE e dichiarare che il personale che sarà impiegato nello svolgimento del servizio non è incorso in condanne per alcuno dei reati indicati all'articolo 25 bis del D.P.R. 14/11/2002 n. 313;
- attivare apposite polizze assicurative infortuni e responsabilità civile, con massimali adeguati;
- contenere annualmente l'eventuale aumento delle rette settimanali applicate agli utenti, pasti esclusi, come segue: le rette potranno essere adeguate annualmente al tasso annuo di aumento dell'inflazione, prendendo come riferimento l'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, pubblicato dall'ISTAT nel mese di aprile di ogni anno, e più precisamente la variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente;
- presentare apposita SCIA prima dell'inizio delle attività estive o in concomitanza con l'inizio delle stesse in conformità con la D.D. Regione Piemonte del 18 Maggio 2018, n. 411 "D.G.R. n. 11-6760 del 20/04/2018 – L.R. 11/03/2015, n. 3, art. 17 - Nuova disciplina dei requisiti strutturali, gestionali e organizzativi dei Centri di vacanza per minori - Approvazione modulistica per la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività", e/o di altre disposizioni che potrebbero essere emanate in merito.

Il Comune riconosce alle famiglie venariesi in possesso dei requisiti economici richiesti, uno o più buoni servizio, di valore diverso in relazione alla situazione ISEE, per ogni bambino iscritto ai centri estivi organizzati sul territorio e autorizzati dal Comune. Il buono servizio è utilizzabile in ragione di uno per bambino per settimana di servizio, fino ad un massimo di quattro buoni utilizzabili per quattro settimane. Il buono servizio è un titolo cartaceo che la famiglia provvederà a consegnare al gestore al momento del

pagamento della retta di frequenza. Ai soggetti gestori sarà fornito, prima dell'inizio dei centri estivi, l'elenco dei minori beneficiari e il numero di buoni servizio spettanti a ciascuno. La famiglia pagherà al gestore la differenza fra il costo settimanale del servizio e il valore del buono servizio. Il gestore rilascerà alla famiglia ricevuta dell'intero ammontare del costo settimanale e provvederà a consegnare al Comune i buoni servizio ritirati ai beneficiari, con apposito rendiconto, al fine di ottenere il rimborso del valore dei buoni. Il valore del buono servizio settimanale è di:

€ 35 per Isee fra € zero e € 5.000
€ 28 per Isee fra € 5.001 e € 10.000
€ 21 per Isee fra € 10.001 e € 15.000
€ 14 per Isee fra € 15.001 e € 20.000.

Il Comune sostiene, in ragione di una percentuale che va dal 50% al 100%, il costo della retta di frequenza dei centri estivi per i soggetti il cui nucleo familiare usufruisca di assistenza economica da parte del CISSA, ovvero sia in possesso dei requisiti per ottenerla, per un massimo di 4 settimane. Il Comune fornirà al gestore l'elenco dei beneficiari e della percentuale di costo a carico del Comune per ciascun minore. La famiglia pagherà la differenza fra il costo settimanale del servizio e la percentuale a carico del Comune. Il gestore rilascerà alla famiglia ricevuta dell'intero ammontare del costo settimanale e provvederà a consegnare al Comune apposito rendiconto al fine di ottenere il rimborso delle quote a carico dell'ente.

Il Comune sostiene l'inserimento nei centri estivi accreditati di minori con disabilità certificata riconoscendo al soggetto gestore una quota fissa settimanale a rimborso delle maggiori spese sostenute per gli educatori dedicati ai suddetti minori; il rimborso viene previsto qualora venga rispettato il rapporto di 1:3 (educatore: minori con disabilità) e di 1:1 in caso di minore con disabilità grave. Le quote settimanali sono di € 280,00 in caso di frequenza del minore a tempo pieno (almeno 6 ore giornaliere) per almeno 4 giorni e di € 150,00 in caso di frequenza a tempo parziale (almeno 4 ore); il rimborso viene riconosciuto per un numero massimo di 5 settimane di frequenza.

Nel caso in cui alcune famiglie venaresi con figli con disabilità certificata iscrivano i propri figli presso strutture specializzate, purché in provincia di Torino, le cui attività estive siano organizzate con l'apporto di specialisti quali logopedisti, fisioterapisti, psicologi ecc., che si adattino alle specifiche disabilità dei minori favorendone l'inclusione ed il miglioramento delle capacità di interazione sociale, il Comune potrà sostenere, almeno in parte, la spesa per la retta di frequenza. La famiglia dovrà effettuare apposita richiesta di rimborso al Comune e la struttura dovrà presentare un rendiconto documentato indicando le settimane effettive di frequenza del minore e le ore giornaliere coperte dalle figure specialistiche che non dovranno essere inferiori alla metà dell'orario di frequenza del disabile. Il Comune potrà effettuare un rimborso non superiore al 50% della spesa sostenuta dalla famiglia per la retta di frequenza settimanale, per un numero massimo di cinque settimane. La spesa rimborsata non potrà essere superiore alla quota settimanale stabilita dal Comune per l'inserimento di minori con disabilità certificata nei centri estivi autorizzati cittadini. Il rimborso verrà effettuato in presenza di risorse di bilancio disponibili e dopo aver erogato i buoni servizio alle famiglie, le quote per i minori segnalati dal CISSA e le quote per i minori con disabilità certificata inseriti nelle strutture cittadine.

L'Amministrazione Comunale si riserva di concedere, a titolo gratuito, spazi o strutture di proprietà comunale. Le istanze pervenute saranno valutate a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale e avranno titolo preferenziale quelle presentate da Associazioni, Organizzazioni, Enti, Comitati e Società del territorio comunale. L'amministrazione comunale si riserva altresì di effettuare dei controlli sulle autocertificazioni presentate in sede di istanza e/o di richiedere eventuale documentazione integrativa ai fini dell'esame delle domande pervenute.

La manifestazione d'interesse dovrà essere presentata entro le ore 12 del 22 aprile 2026 all'indirizzo: protocollovenariareale@pec.it utilizzando preferibilmente il fac-simile della dichiarazione di interesse allegato al presente avviso. Non sono ammesse successive integrazioni alla documentazione presentata se non esplicitamente richieste. Si rende noto che l'Amministrazione comunale non è in alcun modo vincolata a procedere all'affidamento delle collaborazioni oggetto del presente avviso.

L'elenco delle iniziative selezionate e dei rispettivi soggetti attuatori sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'ente www.comune.venariareale.to.it.

Il RUP è individuato nella sig.ra Livia Valcavi, Responsabile del Servizio Sviluppo di Comunità.

Contatti per ulteriori informazioni o chiarimenti: ufficioscuole@comune.venariareale.to.it - tel: 011/4072.404 - 453 - 459.

La Responsabile del Servizio Sviluppo di Comunità
Livia Valcavi

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali

I dati personali forniti sono utilizzati dal **Comune di Venaria Reale**, che ne è titolare per il trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)», in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)

Il Comune ha provveduto a nominare il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) contattabile all'indirizzo e-mail: privacy@comune.venariareale.to.it

RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Il Comune di Venaria Reale può avvalersi di soggetti terzi opportunamente nominati responsabili del trattamento per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui il Comune ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 28 del Regolamento UE 679/2016 con tali soggetti il Comune sottoscrive contratti che vincolano il Responsabile del trattamento al rispetto dalla normativa.

BASE GIURIDICA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Tutti i dati personali e particolari comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità:

- rispondere ad un obbligo di legge (Art. 6.1.c Reg. UE 2016/679);
- esercitare un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri (Art. 6.1.e Art. 9.2.g Reg. UE 2016/679, Art. 2-sexies comma 2 lett. s D.lgs 196/2003.);

In elenco, le finalità per cui i dati personali dell'Interessato verranno trattati:

- ammissione ed inserimento nell'elenco dei soggetti accreditati dal Comune di Venaria Reale allo svolgimento di centri estivi e attività estive per minori sul territorio comunale per l'estate 2026.

MODALITÀ TRATTAMENTO DATI

Il trattamento dei dati personali avviene mediante modalità cartacea e informatica da parte di persone ufficialmente autorizzate, opportunamente istruite ed informate dei vincoli imposti dal Regolamento e dalla normativa nazionale adottando tutte le misure di sicurezza necessarie. I dati trattati in modalità informatica risiedono in server ubicati all'interno dell'Unione Europea.

CATEGORIE DI DESTINATARI

Il Comune di Venaria Reale può comunicare i dati personali forniti, al fine di adempiere ad obblighi che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria le impongono, alle seguenti categorie di soggetti:

- ai soggetti ai quali la comunicazione dei dati personali risulti necessaria o comunque funzionale alla gestione di servizi richiesti nei modi e per le finalità sopra illustrate;
- Autorità di vigilanza e controllo;
- Responsabili Esterni opportunamente nominati.

Si informa l'Interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter erogare nel modo corretto i servizi richiesti dallo stesso. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile soddisfare le richieste dell'Interessato. I dati personali relativi allo stato di salute, orientamento politico, religioso, sessuale, i dati genetici ed i dati biometrici non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati).

DIRITTI DELL'INTERESSATO

In qualità di interessato può esercitare:

- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere ai propri dati personali;
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il trattamento dei propri dati personali;
- diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE;
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all'art. 20 del reg. 679/2016/UE, che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro soggetto.
- proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nel caso ritenga che i suoi diritti vengano violati.

PERIODO DI CONSERVAZIONE

I suoi dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Per l'esercizio dei suoi diritti può contattare direttamente il Titolare del trattamento. Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è il Comune di Venaria Reale C.F.: 01710650019, p.zza Martiri della Libertà, 1 - 10078 Venaria Reale (TO) - Mail: protocollo@comune.venariareale.to.it PEC: protocollovenariareale@pec.it - Tel: 011 4072200. Referente del trattamento è il Dirigente Settore Welfare, dott.ssa Mara Rossero.